



REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

QUARTA SEZIONE PENALE

Composta da

SALVATORE DOVERE	- Presidente -	Sent. n. sez. 570/2026
EUGENIA SERRAO		CC - 22/04/2026
DONATO D'AURIA		R.G.N. 5972/2026
LUCA LORENZETTI	- Relatore -	Motivazione Semplificata
DAVIDE LAURO		

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

sul ricorso proposto da:

[REDACTED]

avverso l'ordinanza del 29/12/2025 del G.i.p. del Tribunale di Roma

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere LUCA LORENZETTI;

letta la requisitoria scritta del Procuratore generale, in persona del Sostituto Perla LORI, che ha concluso chiedendo l'annullamento del provvedimento impugnato, limitatamente alla statuizione relativa all'imputazione coatta, con restituzione degli atti alla Procura di Roma per l'ulteriore corso.



RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il G.i.p. del Tribunale di Roma, con l'ordinanza del 29 dicembre 2025 in epigrafe, a scioglimento della riserva assunta in ordine alla richiesta di archiviazione a seguito di opposizione presentata dalla persona offesa, ha rigettato la richiesta di archiviazione avanzata dal Pubblico Ministero, ha ordinato l'iscrizione nel registro degli indagati di [REDACTED] in relazione al reato di cui agli artt. 589 e 590-sexies, primo comma, cod. pen. e ha ordinato al Pubblico Ministero di formulare l'imputazione entro dieci giorni.

2. Avverso l'ordinanza del G.i.p. del Tribunale di Roma ha proposto ricorso per cassazione [REDACTED] affidato ad un unico, articolato, motivo di ricorso, con il quale lamenta inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità e segnatamente degli artt. 410, comma 3, e 409, commi 2, 3, 4 e 5, cod. proc. pen., ai sensi dell'art. 606, comma 1 lettera c) cod. proc. pen.

Il ricorrente censura l'ordinanza impugnata in quanto il G.i.p., investito della richiesta di archiviazione nel procedimento penale a carico di ignoti per il reato di cui agli artt. 589 e 590-sexies, primo comma, cod. pen., all'esito dell'udienza camerale aveva disposto non solo l'iscrizione di [REDACTED] nel registro delle notizie di reato, ma, contestualmente, anche l'imputazione coatta nei suoi confronti, senza che al [REDACTED] fosse stato notificato avviso dell'udienza camerale. Evidenzia che, a seguito della ordinanza del G.i.p., la Procura della Repubblica aveva emesso richiesta di rinvio a giudizio nei confronti di [REDACTED] e il G.i.p. aveva fissato l'udienza preliminare per il giorno 20/05/2026.

Eccepisce, di conseguenza, la nullità dell'ordinanza impugnata in quanto emessa in violazione degli artt. 410, comma 3, e 409, commi 2, 3, 4 e 5, cod. proc. pen. e l'abnormità della stessa in quanto [REDACTED] non era stato messo in condizione di partecipare all'udienza camerale e di conseguenza gli era stato impedito di esercitare il diritto di difesa in quella sede.

3. Il Procuratore generale, in persona del Sostituto Perla LORI, ha depositato requisitoria scritta e ha concluso chiedendo l'annullamento del provvedimento impugnato, limitatamente alla statuizione relativa all'imputazione coatta, con restituzione degli atti alla Procura di Roma per l'ulteriore corso.

4. Il ricorso è fondato nei limiti di seguito precisati.

5. Secondo consolidata giurisprudenza di legittimità, in materia di procedimento di archiviazione, costituisce atto abnorme, in quanto esorbita dai poteri del giudice per le indagini preliminari, sia l'ordine d'imputazione coatta emesso nei confronti di persona non indagata, sia quello emesso nei confronti dell'indagato per reati diversi da quelli per i quali il pubblico ministero aveva



richiesto l'archiviazione (Sez. U, n. 4319 del 28/11/2013, dep. 2014, Rv. 257786 – 01: la Suprema Corte ha precisato che, nelle suddette ipotesi, il giudice per le indagini preliminari deve limitarsi ad ordinare le relative iscrizioni nel registro di cui all'art. 335 cod. proc. pen.; Sez. 4, n. 31673 del 04/04/2024, non mass.; Sez. 4, n. 1217 del 10/10/2018, dep. 2019, Manna, Rv. 274907 – 01).

La Suprema Corte ha precisato che l'ordinanza con cui il giudice per le indagini preliminari investito della richiesta di archiviazione contro ignoti ordini, a seguito di udienza camerale, l'iscrizione di una persona nel registro delle notizie di reato e contestualmente la sua imputazione coatta è abnorme solo limitatamente a questo secondo profilo, rappresentando un'ingerenza del giudice nei poteri di intervento del pubblico ministero e una violazione dei diritti di difesa del soggetto non sottoposto ad indagini e quindi non destinatario dell'avviso di cui all'art. 409 cod. proc. pen. (Sez. 5, n. 36160 del 04/04/2019, Rv. 277429 - 01).

6. Il ricorso deve, quindi, essere accolto e l'ordinanza impugnata va, pertanto, annullata senza rinvio limitatamente alla statuizione relativa alla imputazione coatta, disponendosi la trasmissione degli atti al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Roma.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata limitatamente alla statuizione relativa alla imputazione coatta e dispone trasmettersi gli atti al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Roma.

Così deciso il 22/04/2026.

Il Consigliere estensore
Luca Lorenzetti

Il Presidente
Salvatore Dove

